



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 378 del 3/05/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

186) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BOVILLE ERNICA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEMENTILLI SAMUEL PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024

(Gara: VIRTUS FAITI – BOVILLE ERNICA CALCIO del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

Con delibera pubblicata il 29/02/2024 sul C.U. n. 289 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **VIRTUS FAITI – BOVILLE ERNICA CALCIO del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria** irrogava la seguente sanzione:

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE al calciatore espulso SEMENTILLI SAMUEL (BOVILLE ERNICA CALCIO) perché “[..] Espulso per aver commesso grave atto di violenza nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive, che reiterava al termine della gara entrando nello spogliatoio del direttore di gara. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la BOVILLE ERNICA contestava la decisione impugnata negando i fatti ascritti al proprio calciatore precisando che il calciatore SEMENTILLI, a seguito di un contrasto di gioco era caduto involontariamente a terra, calpestando altrettanto involontariamente la spalla dell'avversario, e che era seguito un diverbio con l'arbitro

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 21 marzo svoltasi con modalità a distanza la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Preliminarmente, la Corte procede alla lettura del referto arbitrale.

Dal suddetto documento risulta che il calciatore, a gioco fermo, era salito volontariamente sopra un avversario che si trovava a terra sdraiato a pancia in giù a seguito di un fallo subito, scaricando così il peso del suo corpo sullo scarpino e sulla schiena dell'avversario, arrecandogli un dolore durato diversi minuti.

Per tali ragioni il calciatore era stato espulso e, alla notifica del provvedimento, lo stesso aveva urlato contro il direttore di gara frasi offensive quali: "a pezzo di merda", e poi ancora in un secondo momento, allorché l'arbitro stava per entrare nello spogliatoio: "sei un coglione, testa di cazzo",.

La Corte procede, dunque, alla disamina del reclamo.

A tal riguardo, osserva il decidente come la tesi difensiva della reclamante si limiti essenzialmente alla mera negazione dei fatti contestati al calciatore come descritti e riportati nel referto arbitrale, offrendo una diversa ricostruzione degli stessi secondo cui il proprio calciatore sarebbe caduto sull'avversario involontariamente, durante un'azione di gioco, riferendo, altresì, di un non meglio precisato diverbio con l'arbitro a seguito del sopra descritto episodio.

Tanto premesso, la Corte ritiene che il reclamo non possa essere accolto.

La reclamante, infatti, non ha offerto alcuno spunto probatorio a corroborazione della tesi difensiva rassegnata dalla società a parte le sue affermazioni le quali, tuttavia, non valgono a superare la prova costituita dal contenuto del referto arbitrale, nemmeno ai fini del riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti ex art. 13 CGS.

Come noto, invero, ai sensi dell'art. 61 CGS il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

228) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.312 LND DEL 20/03/2024 (Gara: AUDACE 1919 – LUISS S.S.D. A R.L. del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

La Società Audace 1919 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale di primo grado che rigettava il ricorso con il quale si deduceva la irregolarità dello svolgimento della gara Audace 1919 – Luiss S.S.D., valevole per il campionato di eccellenza, per un grave errore tecnico dell'arbitro.

A sostegno del proprio ricorso la Società precisava di non contestare in sé l'annullamento della rete del pareggio da parte dell'arbitro, bensì, il fatto che il direttore di gara avesse cambiato, a suo giudizio, la propria decisione su pressione della squadra avversaria; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva la ripetizione della gara.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la reclamante, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado.

Il fatto, oggetto di contestazione, investe una decisione di natura tecnica adottata dall'arbitro sul terreno di gioco (regolarità o meno della rete, al 49° del 2° tempo, della Audace 1919 che avrebbe permesso a quest'ultima di raggiungere il pareggio nella gara contro la Luiss), che non può essere materia di competenza del Giudice Sportivo, così come prevede l'art. 65, comma 1, lett. b) del C.G.S..

Per quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

223) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO VESCOVIO RN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VANNOLI CRISTIANO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 SGS DEL 15/03/2024

(Gara: ATLETICO VESCOVIO RN – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 3/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Atletico Vescovio RN ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n.160 SGS del 15/03/2024, con il quale veniva disposta la squalifica per 9 gare effettive del calciatore Vannoli Cristiano in quanto *“Espulso per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava minacciosamente ed all'invito di allontanarsi, lo spinge due volte, senza conseguenze. Dopo di che, si allontana dal recinto di gioco in maniera tale da non mostrare il proprio numero di maglia, esortato in tal modo anche dai propri compagni. Alla richiesta del numero da parte dell'arbitro all'allenatore questi non risponde, mentre lo comunica il dirigente della Società (art. 36 c.1 let. a del CGS)”*. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse rivalutata la sanzione irrogata al predetto giocatore, in quanto ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto. Alla riunione del 18 aprile 2024 intervenivano il calciatore Vannoli Cristiano, la madre di quest'ultimo, Casagrande Simona, nonché, in rappresentanza del giocatore, l'Avv. Lubrano Enrico, il quale precisava che *“Nel merito, il motivo è uno ed è arricchito da un riferimento precedente; la condotta del ragazzo è una condotta unica ed unitaria, che si articola in vari passaggi ma rimane unica. Questo risulta pacificamente dagli atti. La condotta da sanzionare è unica, che si concretizza in un contatto fisico con l'arbitro, che però non ha avuta alcuna conseguenza, come dichiarato altresì dall'arbitro nel suo referto di gara. Non risultano aggravanti nella decisione adottata dal Giudice sportivo di primo grado. C'è, al limite, l'attenuante della giovane età che è un elemento da considerare; sicuramente il ragazzo ha sbagliato, cosa da lui stesso manifestata”*. L'Avvocato Lubrano riteneva, pertanto, che la condotta meritasse una squalifica di quattro gare, mettendo in evidenza anche casi simili, se non più gravi, con squalifiche più lievi rispetto a quella comminata al Vannoli. Il calciatore dichiarava, infine, a verbale *“di aver effettivamente toccato l'arbitro ma non in modo cattivo né aggressivo. Ero ansioso ed arrabbiato per l'andamento della gara. Il contatto è stato più per richiamarlo, e non per aggredirlo. Volevo solamente richiamare la sua attenzione per dire la mia”*. Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, possono ritenersi parzialmente assumibili, risultando dagli atti ufficiali di gara l'unicità del contesto entro la quale si svolge la condotta sanzionata. Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta al calciatore Vannoli Cristiano, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a 8 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**218) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AGORA LATINA POLISPORTIVA, AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MERRAS DJAMEL PER
6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
LATINA CON C.U. N.110 SGS DEL 6/03/2024**

**(Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – RACING ARDEA F.C. SRL del 2/03/2024 –
Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Agora Latina Polisportiva ha impugnato la decisione adottata dal Giudice di prime cure, di squalifica per sei gare a carico del proprio calciatore Merras Djamel.

La reclamante chiede l'annullamento ovvero la rivisitazione ed una conseguente riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva, alla luce della tranquillità in cui si è svolta la gara e del generale comportamento tenuto dal calciatore nell'arco della stessa, in cui non ha mai mostrato né nervosismo né alcun disagio.

Evidenzia che al termine della gara il Merras si rivolgeva verso la tribuna, nei confronti dei sostenitori della propria squadra, per salutarli e per incitarli agli applausi e che tale gesto invece veniva invece considerato offensivo da parte della tifoserie ospite; solo a questo punto il Merras reagiva istintivamente e teneva una condotta sbagliata e da sanzionare, ma non così grave come descritta.

I fatti descritti dall'arbitro nel suo referto di gara, come noto fonte di prova privilegiata, sono da condannare in toto, in quanto a tutti gli effetti da considerare come condotta violenta nei confronti di un avversario, perlopiù perpetrati nel momento in cui quest'ultimo cadeva a terra dopo i primi pugni, e non lasciano pertanto spazio ad una valutazione diversa da quella adottata dal giudice sportivo territoriale, e dunque ad una possibile riduzione della sanzione comminata al calciatore. Questa Corte ritiene, difatti, che il comportamento messo in atto dal Merras sia meritevole della sanzione comminata in primo grado.

Tutto ciò premesso, non ritenendo dunque ci siano elementi utili e sufficienti per addivenire ad una riduzione della squalifica, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

226) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ UNITED ALTA TUSCIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SALTA GIUSEPPE FINO AL 31/05/2024, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASSIMI MATTEO PER 5 GARE E DEL CALCIATORE BOUTOUIL YOUSSEF PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.313 LND DEL 21/03/2024
(Gara: UNITED ALTA TUSCIA – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 16/03/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla United Alta Tuscia;
esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

231) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CALCAGNI MANUEL PER 4 GARE E DEL CALCIATORE MORETTI VALERIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.323 LND DEL 27/03/2024
(Gara: CITTA DI MENTANA CALCIO – S.S. PASSO CORESE del 23/03/2024 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società S.S. Passo Corese ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 323 LND del 27/03/2024, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Calcagni Manuel per 4 gare effettive, in quanto "*espulso per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, che reiterava alla notifica del provvedimento disciplinare (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)*", nonché la squalifica del calciatore Moretti Valerio per 3 gare effettive, in quanto "*espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, teneva un comportamento irrispettoso con l'arbitro.*".

In sede di gravame la società reclamante chiedeva che venissero rivalutate le sanzioni irrogate ai predetti giocatori, in quanto ritenute eccessive, ed auspicava una più equa decisione.

In particolare, per quanto attiene al calciatore Calcagni Manuel, le argomentazioni addotte dalla S.S. Passo Corese a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, atteso che il nuovo testo dell'art. 36 C.G.S., al primo comma lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Nel caso di specie emerge dagli atti ufficiali di gara che il predetto calciatore ha posto in essere nei

confronti del direttore di gara una condotta ingiuriosa e irrispettosa, che è stata sanzionata con il minimo edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S..

Per quanto concerne, invece, la posizione del calciatore Moretti Valerio, si fa osservare che - come si legge dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova – a quest'ultimo, oltre alla sanzione per 2 gare per il comportamento irrispettoso, va applicata anche la sanzione di 1 giornata quale conseguenza dell'espulsione inflittagli dall'Arbitro.

Pertanto, anche in questo caso, la sanzione irrogata appare del tutto congrua.

Quanto alla produzione del video da parte della odierna reclamante e alla richiesta formulata a questa Corte di prenderne visione, si osserva che l'art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva *“nei casi previsti dall'ordinamento federale”* ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione *“di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione”* (comma 2), o *“al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto”* (comma 3).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023).

Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, la visione del video non è ammissibile.

Da quanto sopra discende che entrambe le reclamate squalifiche risultano, a ben vedere, del tutto congrue e in linea con le condotte tenute dai calciatori nel corso dell'incontro per cui è procedimento.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

244) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CERTOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 SGS DEL 23/04/2024 (Gara: HERMADA – SA.MA.GOR. del 7/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 29/04/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Certosa ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo presentato avverso il risultato della gara in epigrafe rilevando un motivo di inammissibilità. In particolare il Giudicante aveva evidenziato come il reclamo fosse stato proposto da una società estranea alla disputa della gara reclamata che assumeva vantare un interesse diretto di classifica; alla fattispecie non poteva applicarsi la disposizione dell'articolo 49 comma 2 del CGS, relativa alla denuncia di illecito sportivo, in quanto nella specie si era trattato dell'utilizzo irregolare di un calciatore in corso di squalifica che comportava una violazione regolamentare diversa da quella tipizzata dalla disposizione richiamata. Propone appello avverso la delibera la società Certosa ribadendo il suo convincimento in relazione alla prospettata equiparazione tra l'illecito sportivo, così come tipizzato dalla normativa, e l'utilizzo irregolare di un calciatore, violazione che tenta di alterare il risultato della gara schiarando in campo un atleta che non ne avrebbe diritto. L'appello è infondato e va respinto. Correttamente il Giudice ha rilevato come nella specie, utilizzo di un calciatore in corso di squalifica, non si possa parlare di illecito sportivo, tipizzato nell'articolo 30 del CGS, locuzione che, di tutta evidenza, richiama un tentativo corruttivo messo in atto nei confronti di uno o più partecipanti alla gara, nel tentativo di ottenere una prestazione negativa per la propria squadra, ovvero per ottenere uno straordinario impegno (cosiddetto premio a vincere). Solo in questi casi l'ordinamento consente che i controinteressati per situazioni di classifica, possano denunciare i fatti e possano altresì partecipare al Giudizio. Si tratta di una normativa speciale che deroga al principio generale, correttamente richiamato dal Giudice, contenuto nel codice di giustizia sportiva, articolo 49 comma 1 CGS, che riserva il potere di azione ed impugnazione alle sole società partecipanti alla gara. Va altresì rilevato come la Corte sia venuta a conoscenza, tramite il ricorso presentato dalla reclamante, della lamentata posizione irregolare del calciatore Bernardi Stefano della società SA.MA.GOR. che avrebbe partecipato alla gara seppure in posizione di squalifica per recidività in ammonizione. Va quindi disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., affinché valuti la fondatezza della segnalazione e la sussistenza degli estremi per il deferimento del calciatore, della società e dei dirigenti responsabili. Tutto ciò premesso la Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 3 maggio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli